

**TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA****E****UFFICIO INTERDISTRETTUALE ESECUZIONE PENALE ESTERNA PER LA CAMPANIA****E****SHALOM PROGETTO FAMIGLIA ODV****CONVENZIONE**

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'


ART. 54 D.LGS. 28 AGOSTO 2000, n. 274, e ART. 2 DM 26.3.2001

ART. 8 DELLA LEGGE 28 APRILE 2014 n. 67 e DM n. 88 dell'8.6.2015

L'anno 2024 il giorno 08/01/2024 alle ore 12:30 in Torre Annunziata, tra il **Ministero della Giustizia** che interviene al presente atto nella persona del Dr. Ernesto Aghina, Presidente del Tribunale di Torre Annunziata, giusta la delega di cui alla seguente premessa, l' **UIEPE** Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Campania nella persona del Direttore Reggente Dott.ssa Claudia Nannola e l'Ente **SHALOM PROGETTO FAMIGLIA ODV** (di seguito chiamato semplicemente "Ente") in persona del legale rappresentante Dr. Giuseppe Cutolo.

Premesso

- che l'art. 2 della Legge 145 del 2004, nel modificare l'art. 165 del codice penale, ha consentito al giudice monocratico di primo grado di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2, 3, 4, e 6) del D.Lgs 274/2000 e relative convenzioni;
- che la legge 28 aprile 2014 n. 67, pubblicata sulla G.U. n. 100 in data 2 maggio 2014 ed entrata in vigore il 17 maggio 2014, ha introdotto l'istituto della sospensione del procedimento penale con messa alla prova, che consente all'imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione – nonché per i delitti specificamente individuati nell'art. 550 co. 2 c.p.p. – di richiedere la messa alla prova, la quale consiste anche nello svolgimento di un lavoro di pubblica utilità;
- che a norma dell'art. 464 quater c.p.p. il Giudice, su istanza dell'imputato, richiede all'UEPE di predisporre con l'imputato il Programma di Trattamento, disponendo sospensione del procedimento



con messa alla prova, prevedendo condotte riparatorie, risarcitorie con l'affidamento del richiedente al servizio sociale nonché lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il quale consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, in misura non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, Aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato (art. 168 bis co. 3 c.p.);

- che l'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato Decreto Ministeriale;
- che il Ministero della Giustizia con l'atto in premessa citato ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che il regolamento del Ministro della Giustizia previsto dall'art. 8 della legge n. 67 del 2014, il Decreto Ministeriale 88 adottato in data 8 giugno 2015, e pubblicato nella G.U. data 2 luglio 2015, conferma all'art. 2 che l'attività non retribuita a favore della collettività è svolta secondo quanto stabilito nelle convenzioni stipulate con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale, nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle Amministrazioni, agli enti, o alle organizzazioni indicate nell'art. 1 comma 1;
- che il suddetto Regolamento all'art. 2 comma 2 prevede altresì che la prestazione del lavoro di pubblica utilità durante la messa alla prova può essere svolta anche presso un Ente convenzionato ai sensi dell'art. 54 del citato decreto legislativo;
- che l'Ente in premessa rientra fra quelli indicati dai D.M citati presso i quali potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati dai DM citati;

si stipula

la presente convenzione (di seguito "la Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Dr. Ernesto Aghina, Presidente del Tribunale ordinario di Torre Annunziata, giusta la delega di cui in premessa (di seguito "il Tribunale"), l'UIEPE Campania nella persona del Direttore Reggente Dott.ssa Claudia Nannola e l'Ente SHALOM PROGETTO FAMIGLIA ODV" (di seguito chiamato "Ente") nella persona del legale rappresentante Dr. Giuseppe Cutolo.

Art.1

Attività da Svolgere

L'Ente si dichiara disponibile a ricevere i soggetti ammessi a lavoro di pubblica utilità derivante da messa alla prova ovvero lavoro di pubblica utilità con una previsione di non meno di 30 giorni di prestazione da svolgere presso la struttura del Tribunale di Torre Annunziata (e del Giudice di Pace) in modo non retribuito ed a favore della collettività.

A tal proposito l'Ente specifica che tali attività, conformemente a quanto previsto dall'art.1 del decreto ministeriale citato in premessa, si svolgeranno presso i locali del Tribunale di Torre Annunziata siti nel palazzo di Giustizia collocato al Corso Umberto I, 437, nonché gli uffici del Giudice di Pace, via Margherita di Savoia 22, nel seguente ambito:



- Prestazioni di lavoro di pubblica utilità inerenti la specifica competenza e professionalità del soggetto che non riguarderanno in nessun caso i compiti istituzionali della autorità giudiziaria, né andranno a sostituire compiti degli operatori non avendo altro scopo se non quello concreto e simbolico della partecipazione del destinatario della messa alla prova ad attività di utilità pubblica.

In ogni caso, il numero massimo di persone ammesse al lavoro di pubblica utilità che l'ente è disponibile a ricevere presso di sé e destinati a svolgere le attività presso i locali di cui sopra non può superare il numero delle presenze contemporanee pari a complessivamente 20 unità giornaliere.

L'Ente dichiara che tali unità saranno impegnate in prestazioni di lavoro consistenti in attività di supporto al personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria, in particolare:

- sistemazione archivio;
- movimentazione materiale librario, documenti, oggetti e fascicoli;
- fotocopiatura di atti amministrativi, fascicolazione copie;
- ritiro e consegna corrispondenza;
- altre attività connesse a specifiche abilità del soggetto.

In particolare, a richiesta della parte interessata, l'ente si impegna ad esprimere formalmente la propria disponibilità ad accogliere il soggetto rilasciandogli apposita attestazione e informata l'UEPE competente. Ai fini della definizione del Programma di Trattamento, l'Ente definisce un apposito "accordo individuale" sottoscritto dal soggetto imputato e dal referente dell'ente/associazione, nel quale si esplicita:

- Il nominativo del responsabile dell'ente o del soggetto da lui incaricato;
- La sede di impiego, il settore, le prestazioni di lavoro di pubblica utilità tra quelle indicate e il nominativo del referente individuato dal Tribunale di Torre Annunziata per i soggetti in considerazione dello specifico settore cui saranno assegnati;
- L'articolazione dell'orario giornaliero e settimanale;
- Gli obblighi cui è tenuto il richiedente.


Tale accordo è consegnato alla parte interessata in tempo utile per l'elaborazione del programma di trattamento presso l'UEPE che valuterà – sulla base dei criteri oggettivi contenuti nella presente convenzione e valutando altresì l'affidabilità del soggetto richiedente – l'opportunità e la fattibilità della effettuazione, per il richiedente, del lavoro di pubblica utilità presso l'Autorità giudiziaria, avendo cura di precisare nel programma, oltre alle ordinarie prescrizioni e quelle relative al lavoro di pubblica utilità, anche le caratteristiche e le modalità del percorso educativo e formativo, prevedendo nell'accordo individuale sottoscritto dal richiedente e quindi nella proposta del programma di trattamento che il richiedente si impegna a non svolgere la prestazione nell'ufficio del giudice che ha in carico il proprio procedimento penale.

L'accordo viene trasmesso dall'Ente al referente per il Tribunale della presente convenzione al fine di consentire l'apertura di un fascicolo nelle more della decisione dell'AG ed eventuale esecutività, qualora si tratti di sentenza per lavoro di pubblica utilità.

Art.2

Modalità di svolgimento

La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute. L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto dal programma di trattamento ovvero quanto disposto nel dispositivo di lpu.



In caso di soggetto ammesso alla Messa alla Prova con lavoro di pubblica utilità prestato presso il Tribunale, l'U.E.P.E. competente in sede di redazione del programma, acquisita la disponibilità dell'ENTE e del soggetto richiedente a fornire la propria prestazione, la specificherà come parte del programma con l'impegno da parte del richiedente a non svolgere la prestazione presso l'Ufficio che ha in carico la propria procedura; il Tribunale di Torre Annunziata, attraverso il proprio referente, in sede di esecuzione effettiva della messa alla prova avrà cura di evitare che il richiedente svolga la prestazione di pubblica utilità nell'ufficio del giudice che cura il proprio procedimento penale, favorendo l'effettuazione del lavoro in altro settore, così da impedire ogni forma di possibile contatto.

Art. 3

Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L'UEPE individua un referente per la convenzione, che sarà successivamente nominato e che curerà i rapporti con l'ENTE e l'Ufficio giudiziario, in particolare con i referenti per la convenzione.

Il referente incaricato dal Tribunale di Torre Annunziata per la convenzione nonché per la cura dei rapporti tra l'ente Shalom e i responsabili dei settori, è individuato nel Funzionario Dott.ssa Patrizia Tucci.

L'Ente Shalom, a sua volta, individua nel dr. Giuseppe Cutolo il referente della presente convenzione, nonché nel dott. Ciro Massimiliano Cutolo-Vicesegretario generale dell'associazione- la persona da questi incaricata e delegata della gestione della convenzione, altresì nel coordinare la prestazione dell'attività lavorativa degli ammessi al lpu ed alla messa alla prova e impartire a costoro le relative istruzioni, in collaborazione con il referente individuato dal Tribunale di Torre Annunziata che, a sua volta, curerà i rapporti con i Coordinatori del GIP, del Dibattimento, del Civile e dell'Archivio nonché del settore Amministrativo.

Inoltre, un referente dell'Ente sottoscrittore potrà accompagnare la prima volta il soggetto ammesso alla prova presso i locali interessati, impartire le relative istruzioni, in collaborazione con il referente del Tribunale e fornire ogni indicazione utile per il prosieguo delle attività. Le successive volte il soggetto richiedente accederà direttamente all'ufficio assegnatogli che, per il tramite dei responsabili dei settori, annoterà nell'apposito registro in cartella la presenza, con indicazione dell'orario di accesso e uscita, curando di fare apporre la firma in ingresso ed in uscita e controfirmandola, trasmettendo periodicamente, e comunque a conclusione del periodo, all'ENTE copia del registro, a mezzo PEC o PEO.


L'Ente dovrà redigere le previste relazioni, periodiche e finale, che documentino l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal soggetto da trasmettersi alla Magistratura richiedente ed all'UEPE competente. I nominativi dei referenti incaricati - dell'Ente e del Tribunale di Torre Annunziata ove previamente individuati - sono espressamente indicati dall'Ente nell'atto denominato "Accordo individuale".

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale ed all'UEPE le eventuali integrazioni o sostituzioni dei soggetti incaricati.

Art. 4

Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente ed il Tribunale di Torre Annunziata si impegnano, in ragione ed in base alle rispettive competenze, ad assicurare il rispetto delle norme e la



Nel caso in cui il soggetto sia impedito a prestare in tutto o in parte la propria attività, l'Ente provvede a raccogliere la documentazione giustificativa e provvede a definire le modalità di recupero del tempo non lavorato.

In ogni caso, per gli ammessi al lavoro di pubblica utilità o al lavoro di pubblica utilità derivante da messa alla prova, l'Ente ha l'onere di informare la Magistratura e l'UEPE sulle eventuali violazioni degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa dell'ammesso alla prova (ad es. se egli, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

Al termine del programma di lavoro previsto, i soggetti incaricati dall'Ente ai sensi dell'art.3 della Convenzione dovranno redigere una relazione-supportata dai report dei referenti del Tribunale e dalle registrazioni firma-da inviare alla Magistratura (in caso di lpu) ed all'UEPE (in caso di messa alla prova) che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto.

Art.7

Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art.8

Durata della convenzione


La presente convenzione avrà la durata di anni due a decorrere dalla data di sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovata salvo diversa comunicazione da parte di uno dei contraenti da trasmettere all'altra parte almeno tre mesi prima della scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art.7 del Decreto Ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia, direzione generale degli affari penali, e per la pubblicazione sul sito web negli elenchi degli enti convenzionati.

Il Responsabile dell'Ente

SHALOM odv

Dr. Giuseppe Cutolo



Il Direttore Reggente

UIEPE Campania

Dott.ssa Claudia Nannola



NANNOLA
CLAUDIA
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
04.01.2024
11:56:31
GMT+01:00

Il Presidente del Tribunale

Torre Annunziata

Dr. Ernesto Aghina



AGHINA
ERNESTO
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
08.01.2024
12:23:48
GMT+01:00